

la Guardia di finanza continua a stroncare vasti traffici internazionali di natura illecita, nei quali non è esente l'ingerenza della criminalità organizzata locale;

nei giorni scorsi è stato effettuato un attentato incendiario contro la *Woodline International* srl, azienda di giovani imprenditori, pronta ad entrare in funzione nella seconda zona industriale di Gioia Tauro;

il vile atto si evidenzia come quei pochi imprenditori calabresi che avessero la voglia di investire nell'area del porto di Gioia Tauro devono ancora sottostare alla pressione del potere mafioso che blocca qualsiasi possibilità di sviluppo della zona —:

quali siano i motivi per i quali appare essersi allentata la guardia nei confronti della criminalità organizzata nel porto di Gioia Tauro e nell'intera piana;

quali iniziative intenda porre in essere per garantire la sicurezza a quelle poche imprese « sane » che intendono investire e creare sviluppo in una zona in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli elevatissimi ed estremamente preoccupanti.

(2-01862)

« Napoli ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CARLO PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta che in un numero cospicuo di casi il ministero delle finanze ha smarrito gli attestati di versamento Irpef delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1994 e relative al 1993;

il ministero delle finanze sta inviando ai contribuenti delle lettere semplici recanti come indicazione dell'oggetto il « controllo ex articolo 36-bis, decreto del

Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 richiesta di documentazione aggiuntiva »;

la comunicazione invita i contribuenti ad inviare gli originali degli attestati di versamento Irpef del dichiarante entro venti giorni, senza peraltro specificare né data di invio, né quella di scadenza;

la comunicazione avverte inoltre che, in caso di inosservanza, l'ufficio provvederà « a una iscrizione a ruolo ovvero a un minor rimborso in relazione all'imposta derivante dalla liquidazione della dichiarazione »;

l'episodio dimostra la prosecuzione di uno stato di confusione e di disordine già evidenziato dalla vicenda dell'emissione delle cosiddette « cartelle pazze », sì da suscitare l'interrogativo se si tratti di documenti — cartelle o lettere — prive di senso o se invece siano gli organi dell'amministrazione finanziaria ad aver perso senso di orientamento e di responsabilità;

l'acquisizione di duplicato della documentazione o la verifica dell'effettuazione dei versamenti sarebbe certamente realizzabile con minor dispendio di denaro pubblico e con minor disagio per i contribuenti se l'amministrazione finanziaria si rivolgesse direttamente ai conferitari delle deleghe di pagamento che — trattandosi delle dichiarazioni dei redditi rese nel 1994 — sono costituiti soltanto da istituti di credito —:

per quali ragioni si continui nel processo di vessazione del contribuente quando il ministero potrebbe agire con maggiore correttezza e rispetto degli utenti effettuando il reperimento degli elementi, dispersi per negligenza della propria amministrazione, direttamente presso le banche delegate;

a quali organi dell'amministrazione o a quali eventuali soggetti convenzionati venga affidata la custodia degli attestati di pagamento e il trattamento dei relativi dati;

se non ravvisi la necessità di intervenire con urgenza, mediante l'assunzione di un'adeguata iniziativa normativa volta a rendere nullo ogni atto degli uffici tendente ad acquisire documentazione già trasmessa dai contribuenti e i cui estremi siano chiaramente ed inequivocabilmente indicati nelle dichiarazioni da essi rese.

(3-03974)

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

esiste incompatibilità tra funzione docente e prestazioni lavorative al di fuori del servizio scolastico e che l'incompatibilità, sul piano sostanziale, si riconnette ai doveri di esclusività delle prestazioni intestanti ad un pubblico dipendente (obbligo di dedicare interamente la propria attività alla funzione);

tale incompatibilità può essere assoluta (attività vietate) o relativa (cioè ricorrente per attività che, in astratto ammesse, risultino di fatto inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale);

nell'ipotesi di incompatibilità della funzione docente trattasi di incompatibilità condizionata, nel senso che talune attività sono realizzabili in « aggiunta » alla funzione principale solo a determinate condizioni e con autorizzazione preventiva;

le disposizioni di cui all'articolo 508 del Testo unico n. 297/1994, all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e agli articoli 18, 33, 43, 46, comma 9, e 52, commi 9, 56, 57, del Ccnl — comparto scuola regolano tutti i casi di incompatibilità con la funzione docente;

la legge n. 662/1996, modificata ed integrata dalla legge n. 140/1997, ha introdotto una disciplina generale circa l'incompatibilità del pubblico dipendente di svolgere altre attività lavorative e non, applicabile anche al personale della scuola e recante non poche novità all'assetto normativo preesistente;

sono state altresì emanate disposizioni di chiarimento in materia di incompatibilità con la funzione docente: circolari del ministero della funzione pubblica n. 3/1997 e n. 6/1997 le quali, oltre a chiarire il nuovo meccanismo delle incompatibilità, prescrivono la necessità che ogni comparto pubblico si dia dei regolamenti attuativi;

il ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 128/1997, ha rammentato a tutto il personale la piena applicabilità al comparto « scuola » delle nuove norme richiamate dalla funzione pubblica e, con ordinanza ministeriale n. 446/1997, ha ricordato il regime sanzionatorio per attività extraistituzionali svolte senza preventiva autorizzazione;

la stessa ordinanza ministeriale n. 446/1997 stabilisce che tutte le attività extraistituzionali, anche se astrattamente compatibili con quella principale in conformità dell'ordinamento proprio del comparto scuola, devono essere preventivamente autorizzate, anche se occasionalmente svolte, e che la violazione del divieto di svolgere attività non autorizzata diventa causa di licenziamento;

risulta all'interrogante che il professor Corrado Ciccarelli, docente, con orario cattedra, presso ben tre istituti superiori [Itis « Natta » in Sestri Levante (GE), Itgc « in memoria dei morti per la patria » in Chiavari (GE) e IPC « Caboto » in Chiavari (GE)], svolga attività lavorativa extrascolastica presso il quotidiano *Il Secolo XIX* in qualità di giornalista, presso l'emittente televisiva « Entella TV » con sede legale e di produzione in Lavagna in qualità di conduttore di rubrica settimanale, nonché presso il comune di Lavagna (GE) in qualità di organizzatore di serate estive e manifestazioni culturali durante tutto l'arco dell'anno —:

se tali attività necessitino d'autorizzazione ai sensi della vigente normativa se, in tale caso, risultino essere presenti agli atti degli Istituti di servizio del professor Corrado Ciccarelli formali richieste di autorizzazione a svolgere attività extrascolastiche e professionali per gli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99;

se risulti siano state eventualmente rilasciate al professor Ciccarelli autorizzazioni a svolgere attività extrascolastiche, essendo le suddette professate palesemente e pubblicamente (articoli sulla pagina del *Levante* quotidiano *Secolo XIX*, conduzione di trasmissioni televisive con una cadenza settimanale inserite nel palinsesto dell'emittente televisiva Entella TV, conduzioni di serate e organizzazioni di manifestazioni per conto del comune di Lavagna di cui esistono delibere di incarico e relativo pagamento);

nell'ipotesi di non formale richiesta autorizzativa per gli anni scolastici sopracitati, se e quali provvedimenti siano stati adottati dai capi di istituto al fine di ottemperare alla normativa vigente in materia di svolgimento di attività extrascolastiche da parte di docenti;

se risulti che il professor Ciccarelli abbia ottemperato al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1997, che prescrive l'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza le prestazioni di lavoro e gli eventuali emolumenti percepiti per gli incarichi sopra detti. (3-03975)

BORGHEZIO. - *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio ed artigianato.* - Per sapere - premesso che:

le ditte che commercializzano la vendita ed il noleggio di videogiochi ed altri analoghi prodotti informatici hanno richiesto autorizzazione a poter esercitare legittimamente la propria attività secondo quanto disposto dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685;

tali autorizzazioni sono state negate dalle società detentrici dei diritti d'autore alla quasi generalità dei richiedenti, per essere concesse soltanto ad alcune poche catene della grande distribuzione commerciale (esempio *block buster*);

tale comportamento è stato seguito da una serie continua di interventi - *blitz*, anche attualmente in corso in numerose

città, da parte della polizia tributaria guardia di finanza, che si sono concretizzati con l'esecuzione di provvedimenti di sequestro di decine di migliaia di apparecchiature per il valore di svariati miliardi;

tali procedimenti rischiano di bloccare, e già attualmente bloccano di fatto l'attività economica di centinaia di aziende commerciali, con gravissime conseguenze economiche ed occupazionali in un settore commerciale attualmente in espansione;

l'attuale modalità di gestione del diritto d'autore determina, in questa fattispecie, una grave violazione della normativa anti-trust, in quanto realizza ingiustificate restrizioni alla concorrenza (autorizzazione Garante per la concorrenza, 31 ottobre 1996 n. 4381, Associazione italiana calciatori c/Società Panini) -:

quale sia lo stato dei procedimenti avviati presso l'autorità Garante per la concorrenza e il mercato;

quali iniziative normative di propria competenza intenda assumere al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. (3-03976)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TOSOLINI e EDUARDO BRUNO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il 26 giugno 1998 il ministero dell'ambiente con lettera prot. n. 7039-valutazione impatto ambientale, invita la Sea a voler procedere alla redazione di una valutazione impatto ambientale per Malpensa 2000;

il 4 novembre 1998 la Commissione ambiente della Camera dei deputati approva all'unanimità la risoluzione 7-00570 la quale impegna il Governo ad attuare urgentemente le procedure per una valutazione impatto ambientale.